



Ministero dello Sviluppo Economico

COMUNICATO STAMPA

CONSUMATORI: MSE, DA CDM NUOVE TUTELE CONTRO PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE E PUBBLICITÀ AGGRESSIVA. ARRIVA 'LISTA NERA' DEI COMPORTAMENTI VIETATI

BERSANI, "ALTRI PASSI AVANTI A TUTELA DEI CONSUMATORI"

Il consumatore è un cittadino di serie 'A' in ogni Stato europeo: per lui scattano IN OGNI paese membro le stesse identiche protezioni contro pratiche commerciali scorrette e aggressive, operatori disonesti, pubblicità ingannevoli sia che gli vengano offerti prodotti 'porta a porta', sia per telefono, sia attraverso un sito web all'estero. Il Consiglio dei ministri ha, infatti, approvato due decreti legislativi in materia e con questo via libera l'Italia è tra i primi paesi a recepire la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali che sarà applicata in tutta l'Unione europea a partire dal prossimo 12 dicembre. Soddisfatto il ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani: "Oggi l'Italia ha fatto altri passi avanti nella tutela dei consumatori".

Dei due decreti legislativi che oggi sono diventati legge uno vieta le pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori; l'altro disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese. In entrambi i casi si amplia ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili e si rafforzano le competenze dell'Antitrust. Ecco 10 esempi dei comportamenti vietati. **Lista nera** a tutela dei consumatori → **E' vietato:**

- 1) effettuare visite non gradite a casa del consumatore;
- 2) effettuare ripetute sollecitazioni commerciali per telefono, posta elettronica o altro mezzo;
- 3) esortare i bambini o convincere i genitori ad acquistare i prodotti reclamizzati

- 4) lasciare intendere che il consumatore abbia già vinto un premio in caso di acquisto di un prodotto;
- 5) far credere al consumatore che in caso di mancato acquisto del prodotto sia in pericolo l'attività lavorativa del venditore;
- 6) presentare come gratuita l'offerta di un prodotto quando, in realtà, saranno caricati sul consumatore i costi di spedizione;
- 7) esibire al consumatore un marchio di qualità non autorizzato o presentare un prodotto con certificazioni non veritiere;
- 8) sollecitare all'acquisto dichiarando che il consumatore non troverà quel prodotto ad un prezzo così basso presso nessun altro venditore;
- 9) fare pressing psicologico sul consumatore dando l'impressione che non possa lasciare i locali senza acquistare un qualche prodotto o concludere un contratto;
- 10) dare informazioni non veritiere sulla qualità del prodotto, sui prezzi di mercato e sulle proprietà curative del prodotto;

Ed ora il dettaglio:

1) Decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/29/Ce in materia di pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra professionisti e consumatori.

Con la direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali sleali si rafforza la tutela dei consumatori europei. I dati raccolti a livello comunitario mostravano la carenza di fiducia dei consumatori per la tutela non uniforme dei loro diritti specie negli acquisti internazionali. Pertanto, in primo luogo la normativa di recepimento nel diritto interno assicura l'uniformità e la trasparenza delle disposizioni all'interno dell'Unione Europea. La direttiva armonizza completamente la normativa vigente nel settore considerato, stabilendo un divieto di carattere generale applicabile in modo uniforme in tutti gli Stati Membri. Ciò comporta che gli Stati membri non hanno la possibilità di mantenere o stabilire norme più restrittive o ampliative di quelle previste dal testo comunitario per imporre prescrizioni supplementari nel settore coordinato dalla direttiva stessa. A livello nazionale, con il decreto legislativo di recepimento i consumatori si sentiranno più sicuri anche nei loro acquisti nazionali ed i professionisti beneficeranno della maggiore semplicità di dover seguire un'unica normativa europea, accrescendo la certezza del diritto con una riduzione delle spese. Inoltre, un più efficiente controllo sarà vantaggioso anche per chi svolge la propria attività in maniera corretta. Questa disciplina inoltre consente di proteggere i consumatori vulnerabili. La normativa ha carattere generale, quindi sarà applicata laddove non esistono disposizioni comunitarie o nazionali di recepimento specifiche che regolano le pratiche commerciali sleali

in normative specifiche di settore. In particolare sostituisce gli articoli da 18 a 27 dell'attuale decreto legislativo n. 206/2005, Codice del Consumo e, rispetto alla attuale disciplina sulla pubblicità ingannevole, con le nuove disposizioni si amplia ulteriormente il campo delle condotte sanzionabili. Infatti, il nuovo campo di applicazione della presente disciplina non prevede più solo i messaggi di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa illecita, ma investe qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresi la pubblicità e il marketing, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori. La sanzione amministrativa, quindi, si applicherà in futuro ad ogni comportamento scorretto tale da alterare in misura apprezzabile la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Nelle disposizioni di recepimento della direttiva comunitaria, inoltre, si rafforzano le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato già previste in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, stabilendo la procedibilità di ufficio e precisando le procedure di intervento preventivo in via cautelare dell'Antitrust in materia, dirette a rendere maggiormente rapido ed effettivo l'intervento sanzionatorio e infine prevedendo il raddoppio, rispetto al sistema attuale, dei limiti massimi dell'importo dovuto a titolo di sanzione per le condotte ritenute scorrette. Questo ampliamento del campo di applicazione della nuova normativa e l'apprestamento di più efficaci strumenti di intervento, non potranno che comportare, di conseguenza, un incremento delle forme di tutela del consumatore

2) Decreto legislativo di recepimento dell'art. 14 della direttiva 2005/29/ in materia di pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti

La normativa sulla pubblicità ingannevole e comparativa rimarrà in vigore, ma il suo ambito di applicazione sarà limitato ai rapporti tra professionisti concorrenti, laddove manchi un pregiudizio diretto per i consumatori (ad esempio, la denigrazione). La presente normativa impatta quindi sulle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del Consumo in quanto la disciplina sulla pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti, non più attinente ai rapporti tra professionisti e consumatori, ne viene espunta, assumendo la veste di un apposito decreto legislativo a se stante con ambito di applicazione limitato ai rapporti tra professionisti. Quanto alle disposizioni recate nel testo del presente decreto legislativo in materia di pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra professionisti, viene sostanzialmente riprodotto l'impianto normativo già previsto dagli articoli da 18 a 27 del codice del consumo. L'unica novità, oltre l'ambito di applicazione (art. 1 del decreto legislativo) che limita le disposizioni ai rapporti tra professionisti, attiene

all'articolo relativo alla tutela amministrativa e giurisdizionale (art. 8). In tale disposizione viene mantenuta la competenza dell'Antitrust, ed in parallelo con la disposizione analoga in materia di pratiche commerciali scorrette, viene prevista la procedibilità di ufficio da parte dell'Autorità e l'innalzamento della misura massima delle sanzioni rispetto a quanto sinora previsto. Ciò, congiuntamente al decreto legislativo che recepisce la parte della direttiva 2005/29/CE in materia di pratiche commerciali scorrette, rafforza la tutela dei soggetti operanti sul mercato, promuovendo le condotte adottate secondo i principi di lealtà, correttezza e buona fede.

Roma, 27 luglio 2007